



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°233 dell'11/01/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 10 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' ASD. GS FIANO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.60 SGS DEL 13/12/2018
(Gara: FIANO ROMANO – CITTÀ DI PALOMBARA del 9/12/2018 – Campionato Allievi Provinciali di Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FAINA LORENZO FINO AL 25/01/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 13/12/2018

(Gara: LEOCON – VIGOR PERCONTI dell'8/12/2018 – Campionato Under 14 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore DELLE FRATTE Matteo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il ricorso, riducendo l'ammenda ad euro 100,00 nonché la squalifica a carico del calciatore FAINA Lorenzo all'11/01/2019.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' P.D. MONTESPACCATO S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.112 LND DEL 24/10/2018

(Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CAMPUS EUR 1960 del 20/10/2018 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di respingere il ricorso e, nel contempo, di annullare la decisione impugnata, trasmettendo gli atti al Giudice Sportivo competente, per un nuovo esame di merito in ordine all'esito della gara.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. AC CASTRO DEI VOLSCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.127 LND DEL 2/11/2018

(Gara: AC CASTRO DEI VOLSCI – TORRICE CALCIO del 28/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Acquisito il supplemento di rapporto dall'Arbitro
Acquisito il rapporto dell'Osservatore arbitrale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASDSS LE MOLE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 103,00, PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PELOSI FRANCESCO FINO AL 19/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.82 SGS DEL 2/11/2018

(Gara: CAMPUS EUR 1960 – LE MOLE CALCIO del 28/10/2018 – Campionato Under 17 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOCCI DAMIANO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.23 LND DEL 31/10/2018

(Gara: MICIOCCOLI – TORRI IN SABINA del 27/10/2018 – Campionato di Terza Categoria di Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Sentito l'Arbitro

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore TOCCI Damiano al 13/12/2019.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORMARANCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.168 LND DEL 29/11/2018
(Gara: TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908 del 25/11/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando, altresì la rimanente decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per le indagini di cui in motivazione.

La tassa reclamo va restituita

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 LND DEL 22/11/2018
(Gara: CITTA DI CERVETERI – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 21/10/2018 – Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

Rilevato che, con precedente provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°173 del 30/11/2018, ha trasmesso gli atti della gara Montefiascone – Polisportiva Monti Cimini del 30/09/2018 alla Procura Federale dell F.I.G.C. per gli accertamenti della stesura di un precedente tesseramento all'estero del calciatore SEY Muhammad

Ritenuto che gli atti dell'indagine delegata sono preliminari all'esame del ricorso

DELIBERA

Di sospendere ogni decisione sul merito in relazione al ricorso in epigrafe.

RICORSO DELL'ALLENATORE CICCARELLI GIULIANO (A.S.D. REATE UNITED FC) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/01/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.40 LND DEL 13/12/2018
(Gara: REATE UNITED – ALTO LAZIO dell'8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' G.S. CRIS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CILLI PAOLO FINO AL 30/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.56 LND DEL 20/12/2018

(Gara: TESTACCIO 68 – CRIS dell'8/12/2018 – Campionato di Terza Categoria di Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di disporre l'audizione dell'Arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

RICORSO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA (A.S.D. VIRTUS CAMPO DI CARNE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 21/12/2018

(Gara: CORI MONTILEPINI – VIRTUS CAMPO DI CARNE del 16/12/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' POL.D. ROCCASECCA T.SAN TOMMASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGLIONE MARCO PER 5 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 LND DEL 18/12/2018

(Gara: ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – AURORA VODICE SABAUDIA del 16/12/2018 – Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 600,00 nonché la squalifica a carico del calciatore BAGLIONE Marco a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma l'11 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli